PROGETTO DI RIFORMA DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA DELLA GUARDIA...

PROGETTO

DI RIFORMA

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

DELLA GUARDIA NAZIONALE

FIRENZE
TIPOGRAFIA DI ADRIANO SALANI
1867.

Firenze 12 Gennaio 1867.

Allorquando nello scorso anno il Governo del Re nominava, con Decreto del 21 Marzo, una Commissione coll'incarico di studiare e preparare un progetto di riforma della Legge organica sulla Guardia Nazionale del 4 Marzo 1848, i funzionarj addetti ai Consigli di Disciplina della Guardia Nazionale di Firenze nella qualità di Relatori e Segretarj, crederono loro dovere di proporre alla Commissione Governativa le modificazioni loro suggerite dallo studio e pratica applicazione di quella Legge nella parte di essa relativa alle pene, alla formazione dei Consigli di Disciplina, alla procedura da seguirsi avanti i Consigli stessi.

A tale effetto essi nominarono nel loro seno una Commissione composta dei signori Luogotenenti Avvocato Pietro Casaglia, Dottore Pietro Biagini, Dottore Oreste Ciampi, Sotto-tenente Dottore Enrico Parigi, avvocato Carlo Alberto Bosi, Dottore Alamanno Biadaioli, Dottore Enrico Boninsegni la quale, per mezzo del signore General Comandante, presentò nell'Aprile 1866 alla Commissione governativa una Memoria contenente il resultato dei suoi studi.

Ad una succinta relazione di tal lavoro si da oggi pubblicità, perchè, nella imminente riorganizzazione della Guardia Nazionale Fiorentina, sieno attuate, in quanto sia

possibile e si credano meritevoli di accoglienza, le modificazioni in quella Memoria proposte.

E ciò molto più dacchè i sottoscritti hanno conosciuto, che il Municipio ha già fatto redigere un progetto di organizzazione da una Commissione da esso nominata, e un opuscolo che è stato pubblicato in proposito dal Cavalier Maggior Sestini.

Come già fu accennato quelle modificazioni erano limitate alla Sezione ottava della Legge attualmente vigente, la quale, in tre separati paragrafi, dispone intorno alle pene, ai Consigli di Disciplina (modo di formazione), alla istruzione delle cause e dei giudizi; ed è perciò che esse vengono in appresso esposte in tre parti distinte, seguendo l'ordine tracciato dalla Legge medesima.

I.

Pene.

Aumento dei poteri disciplinari dei Capi di Corpo, non solo rilasciando ad essi l'applicazione della pena del*l'ammonizione semplice*, e della *ammonizione posta agli ordini*; ma accordando loro altresì la facoltà di punire con la *Sala di Disciplina* le prime *mancanze ai servizi di ordine e di sicurezza*, e i casi più leggeri di inobbedienza, specialmente se commessi dal milite *sotto le armi*;

Aumento proporzionale di competenza nei Consigli di Disciplina, ai quali dovessero essere riservati i casi più gravi d'inobbedienza, quelli d'insubordinazione e di seconda recidiva quando si trattasse di mancanza al servizio;

Soppressione dell'Articolo 82, che sottopone il milite, condannato per due volte nel corso di un anno dal Consiglio di Disciplina, alla giurisdizione del Tribunale correzionale, nel caso in cui si rinnuovi per la terza volta il rifiuto di servizio; erano le modificazioni proposte a questo paragrafo della Legge.

La ragione di tali modificazioni è manifesta. Coll'accrescere i poteri disciplinari dei Capi di Corpo « *oggi*

quasi illusorj o tali almeno da scemare anzichè accrescere il prestigio della Istituzione »; (1) col rendere più raro e quindi più efficace l' intervento del Consiglio di Disciplina, si risponde al bisogno universalmente sentito di una più seria disciplina, e si ottiene l' intento di rialzare il decoro della Istituzione. Col sottrarre il milite alla giurisdizione del Tribunale correzionale si applica intieramente il principio che deve in tal parte animare la Legge della guardia Nazionale, il principio cioè che il Tribunale unicamente competente per le infrazioni di tal legge è il Consiglio di Disciplina, non dovendo esso cedere il posto al Tribunale ordinario che quando trattisi di offese alla Legge penale generale.

II.

Formazione dei Consigli di Disciplina.

Le modificazioni relative alla formazione dei Consigli di Disciplina si compendiano nelle seguenti :

Formare i Consigli di Disciplina per Legione, nei Comuni ove son più Battaglioni riuniti in Legione, composti, come al presente, di sette Giudici ed aventi un Relatore ed un Segretario Capi, con quel numero di Sostituti ritenuto necessario per il buon andamento del servizio, presieduti per turno dai respettivi Maggiori di Battaglione:

Dichiarare i Relatori, i Segretari, i loro Sostituti, Ufficiali senza determinazione di grado (seguendo in ciò l'ordinamento dei Tribunali militari) dando loro un distintivo che li faccia riconoscere per ufficiali appartenenti ai Consigli di Disciplina : o, ciò non volendosi, dare al Relatore Capo il grado di Capitano, al Segretario Capo quello di Luogotenente — ai loro Sostituti il grado immediatamente inferiore ;

(1) Relazione alla Camera dei Deputati sul progetto di legge per l' abrogazione dell'articolo 4 del Decreto del Luogotenente del Re in Sicilia del 15 Decembre 1861.

Dichiarare ufficiali tutti i Relatori e Segretari (per lo meno sempre i Relatori) sia che appartengano a Consigli di Disciplina di Legione o Battaglione, sia che a quelli di Compagnia.

Istituire in tutti i Consigli di Disciplina gli Uscieri giurati, con grado di basso-ufficiale, con incarico della notificazione degli atti e della assistenza alle Udienze:

Creare nei Comuni ove sono più Battaglioni o Legioni un Uffizio unico di Segreteria, affidato ad un Direttore con grado di Capitano:

Incaricare della formazione della tabella dei Giudici esclusivamente il Capo del Corpo, dandogli precise e chiare istruzioni sul modo di formazione di essa; escludendo dal farne parte gli illetterati, ordinandone la rinnovazione triennale:

Dare finalmente ed esclusivamente al Consiglio di Disciplina la competenza di giudicare dei richiami relativi alla inscrizione o cancellazione dei militi dalla tabella.

Tralasciando di esporre dettagliatamente i motivi di tali modificazioni, che, per le ultime, possono riassumersi nella sentita necessità di semplicizzare l'attual sistema; solo noteremo che, come con la richiesta formazione dei Consigli di Disciplina per Legione si ebbe in mira di eliminare gli inconvenienti verificatisi in pratica con l'attuale organizzazione, la quale, non permettendo sostituzione fra i diversi Relatori e Segretari della medesima Legione, rende impossibile sovente la trattativa degli affari, ed una più giusta ripartizione di lavoro tra i diversi funzionari; così, col richiedere la creazione ad Ufficiali senza determinazione di grado di tutti i Relatori e Segretarj, e specialmente dei Relatori, si volle, oltre le considerazioni di decoro e di convenienza, togliere il grave sconcio, che oggi verificasi, di porre il Relatore e il Presidente in dipendenza l'uno dell'altro, creando così rapporti di superiorità ed inferiorità fra due funzionarj, i quali, per natura delle loro attribuzioni, non possono essere che eguali.

Con la istituzione poi degli Uscieri giurati si volle

eliminare una cagione di spesa per molti Consigli di Disciplina, che devono necessariamente servirsi per la notificazione degli atti degli Uscieri dei Tribunali, retribuendoli secondo le loro tariffe; e si volle altresì ottenere una più regolare e pronta notificazione di tutti gli atti, sottoponendo i Citazionieri sotto la immediata giurisdizione del Consiglio, e dando così mezzo ai Relatori di far punire sollecitamente qualsiasi infrazione commessa.

Finalmente, ad ottenere il migliore e più regolare andamento degli affari, fu proposta la istituzione di un Uffizio di Segreteria (già creata per Firenze con Officiale del Generale Comandante della Guardia Nazionale del dì 10 giugno 1862, ed approvata fino d'allora dalla Autorità Municipale) ponendone a capo un Direttore col grado di Capitano, il quale, incaricato esclusivamente della sorveglianza di un tale ufficio, potrà curare meglio di ogni altro l'esatta osservanza per parte degli impiegati addetti all'uffizio, degli ordini ricevuti dai diversi funzionarj dei Consigli di Disciplina.

III.

Dell'Istruzione delle cause e dei giudizj.

Dimostrata la necessità di uno speciale e completo Regolamento di procedura per la istruzione delle cause e dei giudizj avanti i Consigli di Disciplina, annesso alla Legge, sia considerata la convenienza di fare a meno di tutte le forme non ritenute per indispensabili, sia tenuto conto delle difficoltà in cui si trovano i Componenti dei Consigli di Disciplina (nella maggior parte estranei alla scienza legale) a scegliere, fra le varie procedure, pei diversi gradi di giurisdizione stabilite dal Codice di Procedura Penale, quelle riguardanti i Consigli di Disciplina, sia per altre ragioni che si omettono per amor di brevità; fu formato un Regolamento di procedura speciale per i Consigli di Disciplina, riproducendo in esso le disposizioni del

Codice di Procedura Penale ad essi relative, con quelle variazioni reputate necessarie per ottenere il fine propostosi di conciliare la speditezza dei giudizj e della loro esecuzione, senza menomare i diritti dell'imputato.

Impossibile peraltro ed in parte inutile sarebbe di dar qui anche un breve sunto del Regolamento e di tutte le variazioni proposte; per cui ci limitiamo solo a notare che, a togliere ogni incertezza in proposito, e ad ottenere uniformità di applicazione in tutti i casi e avanti tutti i Consigli di Disciplina, fu richiesto si sanzionasse nella Legge il principio che la presentazione delle istanze al Consiglio di Recognizione o al Comitato di Revisione non dovesse in nessun caso sospendere il procedimento dei Consigli di Disciplina; e che l'esenzione dal servizio ottenuta dall'uno o l'altro di quelli Uffizj, non perimesse l'azione penale per le contravvenzioni commesse avanti l'ottenuta esenzione.

Accennate così brevemente le riforme proposte nel decorso anno alla Commissione Governativa dai componenti la Commissione dei Relatori e Segretarj sopra rammentata, non resta ad essi che far voti perchè, nella imminente riorganizzazione della Guardia Nazionale di Firenze, sieno attuate tutte queste riforme o quelle almeno che fossero reputate più necessarie e meglio confacenti a tal nuova riorganizzazione, o sia questa mantenuta con le basi attuali o modificata secondo le idee accennate dal Cav. Maggiore Sestini nel suo recente opuscolo, idee che la Commissione suddetta pienamente divide.

Avvocato Pietro Casaglia
Dottore Pietro Biagini
Dottore Oreste Ciampi
Dottore Enrico Parigi
Avvocato Carlo Alberto Bosi
Dottore Alamanno Biadaioli
Dottore Enrico Boninsegni